



**Comune di Scandicci**  
Provincia di Firenze

**COMUNE DI SCANDICCI**  
**ASSESSORATO AMBIENTE**

**REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI**  
[Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 26.09.2007]

**INDICE**

<p>Titolo I <b>I PRINCIPI</b></p>	<p>Art. 1 - Profili istituzionali Art. 2 - Valori etici e culturali. Art. 3 - Competenze del Sindaco Art. 4 - Tutela degli animali</p>
<p>Titolo II <b>DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE</b></p>	<p>Art. 5 - Ambito di applicazione Art. 6 – Esclusioni</p>
<p>Titolo III <b>DISPOSIZIONI GENERALI</b></p>	<p>Art. 7 - Detenzione di animali Art. 8 - Maltrattamento di animali Art. 9 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona Art. 10 - Abbandono di animali Art. 11 - Avvelenamento di animali Art. 12 - Attraversamento di animali, segnaletica, barriere antiattraversamento e sottopassaggi Art. 13 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico. Art. 14 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati Art. 15 - Esposizione di animali</p>
<p>Titolo IV <b>CANI</b></p>	<p>Art. 16 – Principi generali Art. 17 - Attività motoria e rapporti sociali Art. 18 - Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati Art. 19 - Accesso ai giardini, parchi e aree pubbliche</p>

	Art. 20 - Aree e percorsi destinati ai cani Art. 21 - Disposizioni particolari Art. 22 - Tutela dall'aggressività esaltata dei cani Art. 23 - Censimento locale dei cani pericolosi Art. 24 - Norme di controllo cani pericolosi Art. 25 - Obbligo di raccolta degli escrementi
<b>Titolo V GATTI</b>	Art. 26 - Definizione termini usati nel presente titolo Art. 27 - Proprietà dei gatti liberi Art. 28 - Compiti dell'Azienda Sanitaria Art. 29 - Colonie feline Art. 30 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e
<b>Titolo VI VOLATILI</b>	Art. 31 – Volatili liberi in città Art. 32 - Detenzione di volatili Art. 33 - Dimensioni delle gabbie
<b>Titolo VII CAVALLI</b>	Art. 34 – Principi generali Art. 35 – Limitazioni all'uso del cavallo
<b>Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI</b>	Art. 36 – Vigilanza Art. 37 - Inumazione di animali Art. 38 – Norma transitoria Art. 39 – Incompatibilità e abrogazione di norme

## **Titolo 1 - I PRINCIPI**

### **Art. 1 - Profili istituzionali**

1. Il Comune di Scandicci, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
2. Il Comune riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.
3. La città di Scandicci, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi presenti.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

### **Art. 2 - Valori etici e culturali**

1. Il Comune di Scandicci, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. Il Comune di Scandicci, opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione e, soprattutto, in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.

### **Art. 3 - Competenze del Sindaco**

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. In particolare, in applicazione della Legge 11/2/1992 n° 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o

temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.

3. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

#### **Art. 4 - Tutela degli animali**

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
2. Il Comune, in base alla normativa vigente, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.

### **Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

#### **Art. 5 - Ambito di applicazione**

1. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Scandicci.
2. Le norme previste dai successivi articoli 7, 8 e 9 (detenzione di animali, maltrattamento di animali, e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale.

#### **Art. 6 - Esclusioni**

1. Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano:
  - a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali (tranne quelli da affezione) o ad esso connesse;
  - b) alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la vivisezione;
  - c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
  - d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;

- e) alle attività di disinfestazione e derattizzazione che dovranno adottare rigidi protocolli per evitare di procurare danno involontario a fauna selvatica e domestica oggetto di tutela.

### **Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 7 - Detenzione di animali**

1. E' possibile detenere unicamente animali appartenenti a specie in possesso di certificazione CITES.
2. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
3. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
4. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
5. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche, anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
6. È vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare i ricoveri dovranno essere adeguati alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentati e dovranno avere il tetto impermeabilizzato; dovranno essere chiusi su tre lati ed essere rialzati da terra e al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata tettoia; non dovranno, infine, essere umidi, né posti in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale, fatte salve le norme in materia di urbanistica e di edilizia.

#### **Art. 8 - Maltrattamento di animali**

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. È vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. È vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
4. È vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.

5. È vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto o di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
6. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli.) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. È vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
8. È vietato utilizzare animali per il pubblico intrattenimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
9. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita oppure in omaggio a qualsiasi titolo per giochi o altre iniziative simili.
10. La norma di cui al punto precedente non si applica nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.
11. È vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.
12. È vietato trasportare o far stazionare animali segregati nei bauli chiusi delle auto o fatti stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.
13. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
14. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 11 del presente articolo, è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 300,00.
15. Chiunque viola le altre disposizioni previste dal presente articolo è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 75,00 a euro 450,00.
16. Nei casi previsti dal presente articolo, quando dalla sua violazione si configuri l'ipotesi di reato di cui all'articolo 727 c.p. o, comunque, reati ad esso connesso, i medici veterinari sono tenuti a comunicare tempestivamente ai servizi veterinari dell'Azienda Sanitaria ed al Comune di Scandicci le fattispecie predette per i provvedimenti amministrativi contemplati dal presente Regolamento.

#### **Art. 9 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona**

1. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve; nel contempo sono sottoposti a tutela i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza. In particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.
3. Chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo, è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150,00 a euro 900,00.

#### 4. Art. 10 - **Abbandono di animali**

5. È severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
6. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
7. Chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo, è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150,00 a euro 900,00.

#### Art. 11 - **Avvelenamento di animali**

1. È severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco (a tutela della salute pubblica e dell'ambiente) potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.
4. Chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo, è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150,00 a euro 900,00.

## **Art. 12 - Attraversamento di animali, segnaletica, barriere antiattraversamento e sottopassaggi**

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, dovrà essere installata apposita segnaletica stradale per avvisare i conducenti dei veicoli in transito dell'attraversamento stesso; il segnale dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata al singolo attraversamento.
2. Nel caso in cui sia richiesto, per le caratteristiche delle specie interessate all'attraversamento, potranno essere predisposti appositi attraversamenti sotterranei, atti a facilitare il passaggio di tali animali sotto la strada e contemporaneamente barriere antiattraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata.
3. La segnaletica, di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà essere installata anche nei luoghi dove si realizzino gli attraversamenti di cui al comma precedente.

## **Art. 13 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico**

1. È consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Scandicci, salvo quanto previsto dai commi seguenti.
2. In caso di viaggio su mezzi di trasporto pubblico di linea si rimanda ai regolamenti dei singoli operatori per quanto riguarda le modalità di accesso degli animali.
3. In caso di trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto.
4. Qualora l'accesso degli animali su mezzo pubblico sia consentito, ai sensi dei commi precedenti, dovranno in ogni caso essere rispettate le seguenti disposizioni:
  - a) L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola.
  - b) Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico, dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
  - c) Non possono essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, è



soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

#### **Art. 14 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati**

1. È fatto assoluto divieto di utilizzare animali con cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque costretti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica dell'accattonaggio.
2. Chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo, è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150,00 a euro 900,00.

#### **Art. 15 - Esposizione di animali**

1. È fatto divieto, negli esercizi commerciali su area privata, di esporre al pubblico all'esterno dell'attività commerciale stessa, animali in gabbie, recinti o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, di cui al successivo comma 3).
2. Tutti gli animali in esposizione, detenuti all'interno dell'esercizio commerciale stesso, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.
3. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali su area privata, deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 33 del presente regolamento.
4. Le attività commerciali su area pubblica che effettuano la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di mantenere, compatibilmente con le caratteristiche del loro esercizio di vendita, le stesse condizioni disciplinate dai commi precedenti previste per la vendita in sede fissa. Dovranno comunque essere garantite le non esposizione alle intemperie e la fornitura di cibo ed acqua necessari.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.
6. Chiunque viola le restanti disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00.
7. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

## **Titolo IV - CANI**

### **Art. 16 – Principi generali**

1. Le norme contenute nel presente Titolo sono finalizzate a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del Comune di Scandicci e a disciplinare la convivenza tra l'uomo e l'animale.

### **Art. 17 - Attività motoria e rapporti sociali**

1. Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo art. 18.
4. Chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo, è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

### **Art. 18 – Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati**

1. È fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli animali.
2. È fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
3. È fatto divieto di detenere cani legati alla catena per periodi di tempo superiori alle otto ore nell'arco della giornata. In ogni caso la catena dovrà essere di robustezza adeguata, di almeno 4 metri di lunghezza, a scorrere su di un cavo aereo, anch'esso di robustezza proporzionata alla mole dell'animale, della lunghezza di almeno metri 4. Il cavo aereo dovrà essere posizionato ad un'altezza di 2 metri dal terreno, munito alle estremità di solidi ancoraggi; la catena dovrà essere munita alle estremità di due moschettoni rotanti.
4. Gli animali, mentre sono tenuti alla catena, devono sempre poter raggiungere il riparo e le ciotole dell'acqua e del cibo, ma non devono poter raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico, ovvero la proprietà di un terzo.
5. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente un'altezza dal fondo di calpestio pari almeno al doppio dell'altezza del cane; la superficie

dell'eventuale specifico recinto costruito per custodire l'animale, deve avere una base di misura non inferiore all'altezza del cane moltiplicato per 15 e, in ogni caso, non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15. Ogni recinto non potrà contenere più di due capi adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane adulto in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6. Quanto sopra vale fatte salve le norme in materia di urbanistica e di edilizia.

6. La rete e/o la cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile e deve avere una consistenza e una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale. Quanto sopra vale fatte salve le norme in materia di urbanistica e di edilizia.
7. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, a eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e di quelli accompagnati; in ogni caso l'accompagnatore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.
8. I possessori dei cani devono porre in essere tutti gli accorgimenti necessari al fine di non far abbaiare, guaire, ululare o latrare creando in modo insistente e inequivocabile disturbo al vicinato.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 15 a euro 90.
10. Chiunque viola le altre disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 150,00 fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere ulteriori e necessari provvedimenti.

#### **Art. 19 – Accesso ai giardini, parchi e aree pubbliche**

1. È consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore.
2. È vietato l'accesso dei cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini. Ai sensi del presente comma, l'Amministrazione Comunale può elencare, con apposita ordinanza tali aree e installare opportuna cartellazione sulle stesse.
3. Sulle aree aperte al pubblico all'interno dei centri abitati gli accompagnatori sono sempre tenuti ad applicare la museruola o il guinzaglio. Per i cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto pubblico è sempre obbligatorio applicare sia la museruola sia il guinzaglio. I proprietari e i detentori di cani a rischio di aggressività devono sempre applicare sia il guinzaglio sia la museruola agli animali quando gli stessi si trovano in un qualsiasi luogo

pubblico o aperto al pubblico.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.
5. Qualora la violazione delle disposizioni del presente articolo sia commessa da proprietari o detentori di cani appartenenti alle razze a rischio individuate dall'ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/2006 o dai proprietari degli specifici animali pericolosi individuati dall'art. 23 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa da euro 75,00 a euro 450,00.

#### **Art. 20 - Aree e percorsi destinati ai cani**

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, salvo quanto disposto dai successivi artt. 22 e 23, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle persone, agli altri animali, alle piante e alle strutture.

#### **Art. 21 – Disposizioni particolari**

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Scandicci, salvo quelli per i quali è previsto espressamente il divieto secondo le norme vigenti. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia il guinzaglio sia la museruola, avendo cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. Agli esercizi pubblici, commerciali e ai locali aperti al pubblico viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno, purché esponano all'ingresso e in maniera visibile il logo indicante il divieto.
2. Sulla rete viaria dell'intero territorio comunale è vietato condurre cani al guinzaglio a seguito di qualsiasi mezzo di locomozione in movimento.
3. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 12,50 a euro 75,00.
4. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 2 del presente articolo è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

#### **Art. 22 – Tutela dall'aggressività esaltata dei cani**

1. Per le razze canine ad aggressività esaltata identificate dall'ordinanza del

Ministero della Salute del 12/12/2006, e successive modificazioni, sono individuati particolari oneri e divieti fra cui in particolare:

- a. è fatto obbligo per i proprietari di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane;
- b. coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 150,00;
- c. coloro che, nonostante l'esplicito divieto stabilito al punto 4 dell'ordinanza ministeriale 12.12.2006, detengano o, a qualunque titolo, accompagnino uno dei cani loro interdetti, soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00.

#### **Art. 23 – Censimento locale dei cani pericolosi**

1. Si definisce cane pericoloso, ovvero con aggressività non controllata, quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal detentore dell'animale. Il Comune, tramite il Servizio Veterinario della ASL, istituirà un elenco dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati, nonché dei cani ad aggressività esaltata di cui al precedente art. 22 da comunicare, periodicamente aggiornato, agli organi di polizia.
2. L'autorità sanitaria competente, in collaborazione con l'Asl, potrà stabilire:
  - a. i criteri per la classificazione del rischio derivanti da cani pericolosi e i parametri di rilevazione;
  - b. i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature e le prescrizioni atte a controllare e limitare il rischio di aggressione;
  - c. l'obbligo per i proprietari di cani pericolosi di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile.

#### **Art. 24 – Norme di controllo cani pericolosi**

1. L'Ufficio Anagrafe Canina comunica alla Polizia Municipale e alle altre forze di polizia che hanno sede sul territorio, almeno ogni 6 mesi, l'elenco dei possessori dei cani individuati dall'ordinanza ministeriale di cui al comma 1 dell'art. 22 e quello dei cani pericolosi di cui all'art. 23. La polizia locale effettua periodicamente dei sopralluoghi a campione per verificare il rispetto del presente regolamento presso i luoghi dove tali animali sono custoditi riferendo agli uffici competenti.

#### **Art. 25 - Obbligo di raccolta degli escrementi.**

1. Sulle aree aperte al pubblico o comunque di uso pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti:
  - a. alla totale asportazione e smaltimento delle deiezioni solide lasciate dai cani;
  - b. a fare uso, per l'asportazione, di idonea attrezzatura, costituita da sacchetti, che deve avere immediatamente disponibile al seguito.
2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00, oltre alla asportazione delle deiezioni.
3. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10,00 a euro 60,00.
4. sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i non vedenti con cani guida.

## **Titolo V - GATTI**

### **Art. 26 - Definizione dei termini usati nel presente titolo**

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, con l'eccezione di gruppi di gatti che dimorino abitualmente in prossimità di un'abitazione privata alla quale possono accedere liberamente.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaio" o "gattaia".

### **Art. 27 - Proprietà dei gatti liberi.**

1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono, al Patrimonio Indisponibile dello Stato.

### **Art. 28 - Compiti dell'Azienda Sanitaria**

1. In base alla vigente normativa l'Azienda Sanitaria provvede, in collaborazione con il Comune e con le Associazioni allo scopo incaricate, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi, reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi per la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune e con le associazioni di volontariato, sia dai/dalle gattai/e o da personale appositamente incarica-

to dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 29 - Colonie feline**

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Scandicci che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal 1° comma dell'articolo 638 del Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con le associazioni animaliste all'uopo incaricate ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo, del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono.  
Il trasferimento può essere disposto solo dal Sindaco nel caso di minaccia grave all'incolumità della colonia e può avvenire solo dopo aver reperito un sito alternativo idoneo ove trasferire la colonia.

#### **Art. 30 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e**

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattai/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove corsi di formazione in collaborazione con l'Azienda Sanitaria.
2. Al gattaio/a deve essere permesso l'accesso, ai fini dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale, a eccezione dei casi nei quali tale accesso comporti pericolo o intralcio alla circolazione pedonale e/o veicolare.
3. L'accesso dei/delle gattai/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
4. I/le gattai/e, nell'alimentazione dei gatti delle colonie, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.

### **Titolo VI - VOLATILI**

#### **Art. 31 – Volatili liberi in città**

1. È fatto divieto a chiunque di somministrare qualunque tipo di alimenti a uccelli selvatici ed in particolare a piccioni (*Columbia livia domestica*) presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. Il divieto di cui al comma precedente non si applica nei seguenti casi:
  - a) nelle aree agricole;
  - b) in aree private a condizione che la distribuzione degli alimenti avven-

- ga in mangiatoie appositamente predisposte;
- c) in aree eventualmente attrezzate dall'Amministrazione comunale, debitamente segnalate dove è consentita solo la distribuzione di granaglie, a condizione che questo non sia causa di degrado dell'igiene dell'area stessa;
  - d) nelle azioni di monitoraggio sanitario effettuate dalla Azienda Sanitaria di Firenze o da personale appositamente autorizzato.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 15,00 a euro 90,00.

#### **Art. 32 - Detenzione di volatili**

- 1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
- 2. Per i volatili detenuti in gabbie, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno dovranno essere sempre riforniti.
- 3. Chiunque viola le disposizioni previste dal precedente comma è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

#### **Art. 33 - Dimensioni delle gabbie**

- 1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
  - a. per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
  - b. per ogni esemplare in più le suddette dimensioni lineari devono essere aumentate del 30%.
- 2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o, il ricovero per esigenze sanitarie.
- 3. Chiunque viola le disposizioni previste dal comma 1 del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.

### **Titolo VII - CAVALLI**

#### **Art. 34 - Principi generali**

- 1. Il cavallo destinato alla trazione di carrozze, alle corse ed all'attività ippica



in genere non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.

#### **Art. 35 - Limitazioni all'uso del cavallo**

1. Gli equini che vivono all'aperto devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli, devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
2. E' fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta, i box dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri.
3. Quanto stabilito nei precedenti commi vale fatta salve le norme in materia edilizia e urbanistica.
4. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati;
5. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano. I cavalli che svolgono attività di trazione devono essere dotati di appositi supporti atti a contenere le deiezioni.
6. E' fatto divieto di trasportare un numero di persone superiore a quello dei posti per i quali la carrozza è omologata, non a cassetta, e la sola andatura consentita è il passo.
7. Dal 1° giugno al 15 settembre è vietato far lavorare i cavalli dalle ore 13,00 alle ore 17,00.
8. Chiunque violi le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €. 150,00, fatta salva inoltre la possibilità per il Sindaco di emettere ulteriori e necessari provvedimenti.
9. Tutte le sanzioni sono raddoppiate se le violazioni vengano poste in essere da soggetti che svolgono attività di commercio e/o di allevamento di animali.

### **Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 36 – Vigilanza**

1. Il controllo del rispetto delle indicazioni previste dal presente Regolamento spetta al Corpo di Polizia Municipale e a tutti gli organi di vigilanza individuati dalla legge.
2. Possono effettuare controlli in materia anche gli organi di vigilanza volontaria come le Guardie Zoofile Volontarie dell'Ente Nazionale Protezione Animali e le Guardie Ambientali Volontarie, muniti di specifico potere di accertamento in materia ambientale.
3. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di individuare ulteriori organi depu-

tati al controllo e alla vigilanza, ma in tal caso occorrerà una specifica individuazione dei poteri e delle facoltà degli agenti preposti.

#### **Art. 37 - Inumazione di animali**

1. È consentita l'inumazione, in aree preventivamente autorizzate dall'autorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate, di animali di affezione di piccola taglia, previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.
2. Per l'inumazione in aree private è necessaria l'autorizzazione dell'autorità competente.

#### **Art. 38 – Norma transitoria**

1. L'Amministrazione Comunale non procederà al rilascio di nuove autorizzazioni decennali di attività commerciali su area pubblica che effettuano la vendita e/o l'esposizione di animali, riservandosi altresì di non procedere al rinnovo delle autorizzazioni decennali già rilasciate nel periodo antecedente all'approvazione del presente Regolamento.

#### **Art. 39 - Incompatibilità ed abrogazione di norme**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.